

N. 590/14 R.G. n.d.r.

N. 691 REG.SENT.

N. 738/14 R.G. Mod. 16

data sentenza 14.11.17

N. \_\_\_\_\_ R.Esec.

data deposito 11.12.17

N. \_\_\_\_\_ Campione Penale

data irrevocab. \_\_\_\_\_

redatta scheda \_\_\_\_\_



## TRIBUNALE DI FERMO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### IL TRIBUNALE

nella persona del Giudice dott. Giuseppe Molfese, alla pubblica udienza del giorno 14 novembre 2017, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

### SENTENZA

nella causa penale contro:

- 1) ~~\_\_\_\_\_~~ nato il ~~\_\_\_\_\_~~ a ~~\_\_\_\_\_~~  
residente a ~~\_\_\_\_\_~~ e ~~\_\_\_\_\_~~ in ~~\_\_\_\_\_~~

libero presente

## IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 186 co.1, 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies D.Lvo 30.04.1992 n.285, perché, guidava in stato d'ebbrezza, in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, sì che veniva accertato, dal personale sanitario dell'ospedale di Fermo, un tasso alcolemico pari a 1,60 g/l, provocando un incidente stradale;

In Porto Sant'Elpidio in data 24.01.2014;

Le parti concludevano come da verbale in atti;

### MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, l'imputato veniva citato a giudizio per rispondere del reato indicato in epigrafe (186 co.1, 2 lett. c), 2 -bis e 2-sexies D.Lvo 30.04.1992 n.285).

In sede dibattimentale, si procedeva su richiesta del Pubblico Ministero all'escussione di ~~████████████████████~~ e ~~████████████████████~~ (operanti in servizio presso CC di Fermo ed intervenuti sul luogo del sinistro stradale del 24.01.2014), oltre alla formale acquisizione agli atti della documentazione sanitaria (*esame etanolemia – screening, eseguito sul plasma, non valido ai fini medico legali da verificare con test di conferma*).

Per la difesa, come da lista testimoni tempestivamente depositata, venivano ammessi ed escussi il ~~██████████~~ consulente tecnico di parte ed ordinario di Tossicologia Forense presso l'Università degli studi di ~~██████████~~ e ~~██████████~~ esperto di infortunistica stradale.





una compiuta verifica del tasso alcolemico, impose di richiedere alla struttura sanitaria (A.S.U.R. – AREA VASTA N.4- FERMO) le verifiche ematiche.

Come chiarito in sede dibattimentale, pur in presenza dei presupposti (esito positivo pre-test e atteggiamenti sintomatici dello stato di ebrezza alcolica) non fu possibile procedere, come da prassi operativa, all'accertamento tecnico irripetibile e non invasivo, mediante etilometro (*"in quel periodo non l'avevamo al seguito, perché era in revisione... e allora mandammo – l'odierno imputato - in ospedale"*).

Alla richiesta della P.g., alle ore 8.38 del 24.01.2014, seguiva presso l'indicata struttura sanitaria l'esame di *etanolemia – screening (enzimat. Beckman – Llod 0,1 g/L) test eseguito su plasma utilizzando fattore di correzione, non valido ai fini medico legali.*

L'accertamento, del quale si dirà dettagliatamente in seguito, offriva esito positivo evidenziando uno stato di ebrezza con un tasso alcolemico pari a 1,60 g/l.

Alla luce del quadro probatorio descritto, possono porsi due interrogativi, le cui risposte, come si vedrà, hanno imposto di ritenere non configurata la fattispecie contravvenzionale (guida in stato di ebrezza alcolica) contestata al ~~██████████~~, con conseguente necessaria pronuncia assolutoria almeno ai sensi del II comma dell'art. 530 c.p.p.

1) Il primo: sussiste l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria?



2) Il secondo: quale valenza probatoria può conferirsi all'accertamento medico di screening, espressamente indicato come non valido ai fini medico legali e necessitante di verifica con test di conferma, come eseguito con metodo enzimatico "Beckman," caratterizzato da ridotta attendibilità, posto in essere sul plasma (e non sul sangue intero) e risultato di una tecnica mediante la quale la presenza di alcol nel corpo umano viene indirettamente desunta dalla rilevazione di un prodotto derivato dalla sua trasformazione (in acetaldeide)?

-Quanto al primo interrogativo, addirittura dirimente nel caso in esame, deve incidentalmente evidenziarsi la circostanza per la quale, tanto possono escludersi le garanzie difensive di cui agli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., nella sola ipotesi in cui il prelievo ematico (poi adoperato per l'accertamento della guida in stato di ebrezza) sia stato compiuto autonomamente dai sanitari in ordinari protocolli di pronto soccorso.

In questa prima prospettazione non sussistono indizi di reità a carico del un soggetto coinvolto in un incidente stradale (poi ricoverato) e l'accertamento ematico risulta inizialmente finalizzato a scopi terapeutici, non rientrando dunque tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 356 c.p.p. e non sussistendo alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

Al contrario, come nell'ipotesi per la quale è processo, nei confronti dell'imputato, in evidenti condizioni di alterazione alcolica (barcollante, con alito vinoso, con un pre-test con esito positivo), sussistevano indizi di reità e l'accertamento sanitario è stato svolto su richiesta espressa della P.g., sprovvista di etilometro.

Pertanto, l'accertamento delegato alla struttura sanitaria è risultato esclusivamente finalizzato alla ricerca della prova della colpevolezza del



soggetto indiziato e come tale necessitante di indispensabile e preliminare avviso all'indagato di farsi assistere dal difensore.

In caso contrario, come per l'accertamento delegato alla struttura sanitaria con riferimento al ██████████, si configurerebbe la violazione delle regole processuali riguardanti gli accertamenti urgenti di polizia giudiziaria, proprio sulla scorta di un'interpretazione sistematica degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 ottobre – 9 novembre 2017, n. 51284).

-Pur preso atto della inutilizzabilità probatoria dell'accertamento medico (in presenza di una nullità tempestivamente dedotta – omesso avviso della facoltà di cui all'art. 114 disp.att. c.p.p.) è il caso di interrogarsi sulla astratta attendibilità di un esame *etanolemia – screening, non valido ai fini medico legali* in più occasioni adoperato dalle strutture sanitarie perché particolarmente rapido e poco gravoso.

Gli studi scientifici permettono di affermare che tale modalità operativa non possa ritenersi idonea perché, pur offrendo buoni margini di attendibilità in ordine alla presenza dell'alcol nel sangue, non è in grado di garantire con precisione il profilo quantitativo, indispensabile non solo per attribuire al fatto rilevanza penale ma anche eventualmente a determinare la fattispecie contestata ai sensi della lettera b ) o c) dell'art. 186 D.lvo. n. 285/1992.

La tecnica enzimatica c.d. metodo di "Beckman", oltre ad essere espressamente classificata come non valida ai fini medico legali, risulta eseguita sul plasma (invece del sangue intero) e si presenta come accertamento solo indiretto dell'alcol nel corpo umano, rischiando una sovrastima del quantitativo rispetto alla sua effettiva determinazione sul sangue intero (indubbiamente più gravosa e rigorosa).

Pertanto, pur in presenza di elementi sintomatici dello stato di ebrezza



